

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 18 CO.3 BIS1 L.P. 10 FEBBRAIO 2005 N.1

IL DIRETTORE
Fioroni dr.ssa Lara

ORIGINALE

Il Presidente espone l'argomento all'ordine del giorno

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1/2015 di data 31.03.2015 si adottava il Piano Operativo di razionalizzazione – P.O.R. - ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612 della l. 190/2014;
- con deliberazione Assemblea consortile n. 68 dd 29.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni come da art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n.100 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione di eventuali partecipazioni da alienare”, si disponeva l’alienazione delle partecipazioni detenute nelle società Acquadolce spa e Geas spa;
- con deliberazione Assemblea consortile nr. 38 dd 29.12.2021 si effettuava la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette possedute dal Consorzio BIM del Chiese alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, art. 17 d.l.90/2014, nonché dell'art. 18 co.3bis 1 l.p. 1/2005, accertandole come da elenco in premessa e da allegato “A” alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, e si approvava la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, completa delle relative motivazioni, di cui all'allegato “B” alla presente deliberazione;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19;

VISTO CHE ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione;

PRECISATO CHE, sempre ai sensi del suddetto art. 24 L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

DATO ATTO che il Consorzio BIM del Chiese ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli

ORIGINALE

interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO CHE il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

DATO ATTO CHE è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Consorzio BIM del Chiese laddove l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

PRECISATO CHE le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.

ORIGINALE

16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATE

- la deliberazione n.19/SEZAUT/2017INPR della Sezione Autonomie Locali Corte dei Conti e relativi allegati;
- la deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie Locali Corte dei Conti e relativi allegati,
- la deliberazione n. 6/2019PAR della Sezione di Controllo Corte dei Conti Regione Valle d'Aosta;

RICHIAMATA altresì la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 14.11.2022 in cui viene precisato che per gli enti locali trentini, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016, tiene luogo la ricognizione prevista dall'art. 18 co.3 bis1 della legge provinciale 10 febbraio 2005 n.1. Detta ricognizione deve essere adempiuta, attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno.

DATO ATTO CHE il censimento delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 d.l. n.90/2014 deve essere adempiuto annualmente in forma di comunicazione al Ministero competente dei dati relativi alle partecipazioni detenute e dei rappresentanti nominati dall'amministrazione.

CONSIDERATO CHE - ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

ORIGINALE

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010;

EVIDENZIATO che il fatturato medio annuo di € 250.000,00 si cui alla precedente lettera d) rappresenta una deroga introdotta dalla normativa provinciale (art. 24, c.4, L.P. 27/2010 così come sostituito dall'art. 7 della L.P. 19/2016), rispetto alla normativa nazionale che invece qualifica il fatturato medio in un milione di euro;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 18 co.3bis 1 della l.p. 1/2005, debba avvenire la razionalizzazione societaria qualora le partecipazioni si riferiscono a società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte in altre società controllate;

EVIDENZIATO altresì che qualora la società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, è facoltà dell'amministrazione sospendere il processo di razionalizzazione della partecipazione societaria fino al 31.12.2021, in virtù dell' art. 24 co. 5bis d.lgs. 175/2016;

APPURATO inoltre che l'art. 24 co. 5bis d.lgs. 175/2016 concede facoltà di sospendere la razionalizzazione della partecipazione societaria fino alla data del 31.12.2021, fatta salva la possibilità di revisione delle motivazioni che ne avevano motivato l'adozione;

DATO ATTO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO INOLTRE CHE l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

DATO ATTO CHE il Consorzio BIM del Chiese

- detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

ORIGINALE

- E.S.Co. B.I.M. E COMUNI DEL CHIESE SPA
- GEAS SPA
- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.
- AQUADOLCE SPA PARTECIPAZIONI E SVILUPPO
- A2A SPA
- DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA

- detiene partecipazione INDIRETTA di primo livello in tre società per il tramite del Consorzio Comuni Trentini, a sua volta sottoposto direttamente all'adempimento della revisione periodica, e precisamente in:

- S.E.T. Distribuzione s.p.a. – 01932800228;
- Federazione Trentina della Cooperazione soc. coo. - 00110640224
- Cassa Rurale di Trento BCC soc.coop. 00107860223

- non detiene partecipazioni indirette di primo livello, ancorchè di minima entità, soggetto ad obbligo di censimento ex art. 20 e 24 del TUSP,

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26 co.6bis del TUSP, così come modificato dal comma 724 della legge di stabilità 2019 l.145/2018, nessuna delle società partecipate dal Consorzio BIM Chiese risulta essere costituita dai Gruppi di Azione Locale – GAL – dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di Azione locale nel settore della pesca;

VISTO ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016, nonché dell'art. 18 co.3bis 1 l.p. 1/2005, risultano individuate le partecipazioni soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e che in tal caso trova applicazione l'art. 24, co.3 del TUSP nonché l'art. 1 cc. 613 e 614 l. 190/2014 e ss.mm.ii;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che, valutate le partecipazioni possedute, si ritiene di disporre un piano di razionalizzazione limitatamente alle azioni delle società GEAS SPA e AQUADOLCE Partecipazioni e Sviluppo SPA, come esplicito nell'allegato B) alla presente deliberazione "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni";

APPURATO CHE:

ORIGINALE

- Con lettera del direttore consortile prot. nr. 2725 dd 12.12.2022 è stata data comunicazione ai soci di messa in vendita delle nr. 112.500 azioni detenute dal Consorzio BIM Chiese nella società GEAS SpA, proseguendo in tal modo nel processo di razionalizzazione di cui sopra;
- Con deliberazione di Assemblea consortile n. 23 di data 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata deliberata la dismissione della partecipazione detenuta dal Consorzio BIM Chiese nella società Aquadolce Spa, proseguendo in tal modo nel processo di razionalizzazione di cui sopra;

DATO ATTO che le rimanenti partecipazioni azionarie vengono conservate come possedute allo stato attuale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dall'ANCI e dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna), acquisito agli atti istruttori del presente provvedimento di data 28.12.2022, nostro prot. n.2835, dal quale emerge la raccomandazione a che il Consorzio provveda ad attribuire a soggetti qualificati la valutazione di valore delle azioni posto in cessione;

VISTO CHE sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Consortile, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

VISTO CHE sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

L'ASSEMBLEA

- udita e fatta propria la relazione del presidente, anche ai fini della motivazione del presente atto;
- visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, in particolare l'art. 49;
- vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)";
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- visto il codice civile, in particolare art. 2437-ter;

ORIGINALE

- visto il d.lgs. 175/2016, in particolare artt. 7, 10, 24;
- vista la l.p. 1 febbraio 2005 n.1, art. 18, comma 3bis;
- vista la l.p. 29 dicembre 2016 n.19 art. 24, comma 4;
- visto il vigente Regolamento di contabilità;
- visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Assemblea nr. 3 di data 30.03.2022;
- visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con deliberazione nr. 28 dd 08.06.2022, esecutiva nei termini di legge;
- visto lo Statuto Consorziale, approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n.13 di data 26.03.2021;
- appurata la propria competenza all'assunzione del presente atto deliberativo giusta art. 6, comma 2, lettera l) dello statuto consortile, nonché ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 175/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli n. 6 , contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 6 presenti, espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente della seduta

DELIBERA


1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette possedute dal Consorzio BIM del Chiese alla data del 31 dicembre 20210, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, art. 17 d.l. 90/2014, nonché dell'art. 18 co.3bis 1 l.p. 1/2005, accertandole come da elenco in premessa e da allegato "A" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, completa delle relative motivazioni, di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione contenente gli aggiornamenti nelle procedure di dismissione delle quote azionarie detenute nelle società GEAS spa e AQUADOLCE spa;
3. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ex art. 239, comma 1, lett. b) n.3 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 53, c.2 della l.p. 18/2005 Revisore del Conto;
4. di dare atto che le partecipazioni indirette di primo livello detenute esclusivamente in società per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, richiamate in elenco nella premessa narrativa del presente provvedimento, non sono soggette alla revisione periodica da parte del Consorzio BIM Chiese perché detenute tramite il Consorzio Comuni Trentini, organismo sottoposto esso stesso all'adempimento della revisione periodica, come precisato negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" redatti di concerto dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

ORIGINALE

5. di autorizzare il direttore consortile, coadiuvato dal responsabile servizio finanziario, a dar luogo alle procedure di alienazione ai sensi dell'art. 10 c.2 del TUSP per le eventuali cessioni delle partecipazioni in Aquadolce SpA e Geas SpA;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Consorzio;
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii. ;
8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P;
9. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso
 - ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione,
 - nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni
 - e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

ORIGINALE

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto
Lì, 28.12.2022

IL PRESIDENTE – Claudio Cortella 

IL DIRETTORE – Lara Fioroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Direttore consortile certifica che la presente deliberazione

☒diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018

☐è dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018

Lì, 28.12.2022

IL DIRETTORE - Lara Fioroni